PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6201 di Martedì 24 novembre 2026

Lavoro su piattaforma digitale: cosa cambia per la sicurezza

Dal 2 dicembre 2026 entra in vigore il D.Lgs. 208/2026, che recepisce la Direttiva UE 2024/2831 e introduce nuovi obblighi per le piattaforme digitali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Antonio Mazzuca.

Entrerà in vigore dal 2 dicembre 2026 il decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208 che attua in Italia la recentissima direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio sul lavoro in piattaforma digitale.

Il provvedimento introduce una **disciplina organica per il lavoro su piattaforma digitale** e interviene anche sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, definisce nuovi obblighi per le piattaforme digitali e gli intermediari, con specifico riferimento alla **valutazione dei rischi** derivanti dai sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati.

Il decreto modifica, inoltre, il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, introducendo il riferimento al lavoro mediante piattaforme digitali in alcune disposizioni fondamentali, tra cui gli articoli 2, 15 e 35.

Che cosa si intende per Lavoro su piattaforma digitale?

Sicurezza sul lavoro e piattaforme digitali: gli obblighi previsti dal D.Lgs. 208/2026

Le modifiche al Testo Unico di Sicurezza: cosa cambia?

Il lavoro su piattaforma digitale incontra la valutazione dei rischi

Pubblicità

Che cosa si intende per Lavoro su piattaforma digitale?

Il D.Lgs. 208/2026, all'articolo 3, risponde alla domanda fornendo una specifica definizione: per "*lavoro mediante piattaforme digitali*" si intende la prestazione lavorativa organizzata tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolta nel territorio nazionale sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e i lavoratori.

La "*piattaforma di lavoro digitale*" è definita come persona fisica o giuridica che eroga un servizio fornito a distanza tramite strumenti elettronici, programmi e procedure informatiche o su richiesta di un destinatario del servizio e che comporta l'organizzazione della prestazione di lavoro svolta da individui a titolo oneroso, indipendentemente dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione (anche in remoto).

Rientrano quindi nella disciplina le piattaforme che non si limitano a mettere in contatto utenti e prestatori di servizi, ma organizzano effettivamente il lavoro attraverso sistemi digitali e automatizzati.

Sicurezza sul lavoro e piattaforme digitali: gli obblighi previsti dal D.Lgs. 208/2026

Il Capo IV del Decreto Legislativo 2 novembre 2026, n. 208 (artt.11-13) si dedica specificatamente alla sicurezza sul lavoro svolto su piattaforma digitale introducendo obblighi in materia di valutazione dei rischi, prevenzione, protezione, segnalazione e informazione dei lavoratori.

Valutazione dei rischi dei sistemi automatizzati (art. 11)

Le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari sono tenuti al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e nell'ambito della valutazione dei rischi, prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo Unico, devono inoltre:

- valutare i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, con particolare attenzione ai possibili rischi di infortuni sul lavoro e ai rischi psicosociali ed ergonomici;
- valutare l'adeguatezza delle garanzie offerte da tali sistemi rispetto ai rischi individuati e alle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;
- introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione.

Prevenzione di violenze e molestie e canali di segnalazione (art. 12)

L'articolo 12 introduce specifiche misure per prevenire e contrastare le **condotte violente e moleste** nei confronti dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Le piattaforme devono adottare adeguate **misure di prevenzione e protezione anti violenza e molestia**, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera z-bis), del D.Lgs. 81/2008, quest'ultima lettera, lo ricordiamo, è stata aggiunta con il DL 159/2025 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Inoltre, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro devono attivare **appositi canali interni di segnalazione**, attraverso modelli organizzativi e gestionali idonei a garantire la riservatezza:

- dell'identità della persona che effettua la segnalazione;
- dell'identità della persona coinvolta e delle altre persone menzionate;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le procedure devono rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing).

Obblighi di informazione e consultazione (art. 13)

L'articolo 13 introduce specifici obblighi di informazione e consultazione in relazione all'introduzione e alle modifiche sostanziali dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati.

Le piattaforme digitali e gli intermediari devono consultare e comunicare per iscritto le informazioni relative a tali sistemi:

- ai rappresentanti dei lavoratori;
- in assenza di questi, alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- direttamente ai lavoratori.

La comunicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 25/2007 (il decreto che attua in Italia la direttiva comunitaria 2002/14/CE, stabilendo un quadro generale relativo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori) e del Capo V della Legge 76/2025 (che regola la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese).

Il decreto prevede inoltre che i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possano essere assistiti da **un esperto di propria scelta**, qualora necessario per esaminare le questioni oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere.

Le spese dell'esperto sono a carico delle piattaforme che occupano più di 250 lavoratori nel territorio nazionale. La loro entità deve essere proporzionata alla complessità della questione esaminata.

Infine, Il provvedimento specifica che le informazioni devono essere fornite ai lavoratori attraverso **comunicazioni scritte**, anche in formato elettronico, in modo trasparente, comprensibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

Le modifiche al Testo Unico di Sicurezza: cosa cambia?

Il Decreto Legislativo 2 novembre 2026, n. 208 apporta alcune modifiche dirette al decreto legislativo 81/2008, il nostro Testo Unico di Sicurezza, introducendo i riferimenti allo svolgimento del lavoro mediante piattaforma digitale in tre disposizioni fondamentali:

- **Articolo 2** ? - Definizioni: introdotto un riferimento al lavoro mediante piattaforma digitale nella definizione di datore di lavoro;
- **Articolo 15** ? - Misure generali di tutela: viene ampliata la valutazione dei rischi, includendo quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, e viene introdotta una nuova lettera relativa alla valutazione dell'adeguatezza delle garanzie di tali sistemi;

- **Articolo 35** - Riunione periodica: viene aggiunto un nuovo punto relativo alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Come cambiano questi articoli?

L'**articolo 2** ora recita:

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, *anche nell'ambito delle piattaforme di lavoro digitali come definite ai sensi della legislazione vigente,* ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

L'**articolo 15**, che detta le **misure generali di tutela** dei luoghi di lavoro, subisce due modifiche: integrata la lettera a) sulla Valutazione dei rischi e introdotta la lettera a bis).

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, *ivi compresi quelli derivanti dall'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati con particolare riferimento ai possibili rischi di infortuni sul lavoro e a quelli psicosociali ed ergonomici*

a-bis*) la valutazione della adeguatezza delle garanzie dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro*;

(...)

Per quanto riguarda l'**articolo 35**, che regola la riunione periodica, si aggiunge al comma 2, che specifica cosa il datore di lavoro deve far esaminare nella Riunione. Anche *d-bis) le misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali, come definite ai sensi della legislazione vigente.*

Il lavoro su piattaforma digitale incontra la valutazione dei rischi

Con il D.Lgs. 208/2026, il legislatore introduce nuove disposizioni per adeguare la tutela della salute e della sicurezza alle caratteristiche del lavoro organizzato mediante piattaforme digitali.

Particolare attenzione viene riservata ai rischi connessi all' utilizzo degli algoritmi e dei sistemi automatizzati, che possono incidere sull'organizzazione delle attività, sui tempi di lavoro e sulle condizioni operative dei lavoratori.

Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e i nuovi obblighi previsti per le piattaforme digitali e gli intermediari rafforzano il principio secondo cui anche l'organizzazione digitale del lavoro deve essere oggetto di valutazione, prevenzione e controllo dei rischi e l'inserimento di questi elementi anche fra i temi della riunione periodica sembra confermare l'importanza di un loro riesame e aggiornamento come qualsiasi altro elemento di salute e sicurezza sul lavoro.

Antonio Mazzuca

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it